COMUNE DI ROCCA CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 5-2020
DEL 14/03/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
Specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Rocca Canavese –
Chiusura del cimitero comunale e del parco giochi fino al 03 aprile 2020

IL SINDACO

RICHIAMATI:

– la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

– il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICORDATO che in attuazione del predetto decreto-legge, sono stati emanati i seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

– 1, 4, 8, 9 e 11 marzo 2020, recanti disposizioni attuative del sopra richiamato decreto legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO l'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che evidenzia il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 1, lett. a) del sopra richiamto d.p.c.m. 8 marzo 2020 prevede di "*evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. (...)*";

RITENUTO conseguentemente necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario od assembramento;

CONSIDERATO che, all'interno degli spazi cimiteriali, le sole attività legate alle procedure funebri urgenti (quali, a titolo esemplificativo, le attività di ricevimento cadaveri, inumazione , tumulazione, nonché estremi saluti, purchè in forma strettamente privata) e quelle manutentive di carattere ordinario e straordinario, possano ritenersi necessarie;

VALUTATO necessario:

A) con riferimento al cimitero comunale

– chiudere al pubblico i medesimi, sino al giorno 3 aprile 2020 incluso. Sono garantiti i servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione, consentendo l'estremo saluto da parte dei familiari in forma strettamente privata;

– sospendere, all'interno degli stessi, ogni attività connessa a manutenzioni cimiteriali di iniziativa privata, mentre sono consentite quelle eseguite dal concessionario;

B) chiudere al pubblico il parco giochi pubblico;

C) limitare l'utilizzo delle panchine, ovunque collocate, consentendo la seduta ad una sola persona per panchina;

RICHIAMATO l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

VISTI:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- le linee guida della Regione Piemonte per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

ORDINA

L'ADOZIONE delle seguenti specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di ROCCA CANAVESE , valide fino al03 aprile 2020.

A) con riferimento al **cimitero comunale**

- chiudere al pubblico il medesimoi, sino al giorno 3 aprile 2020 incluso. Sono garantiti i servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione, consentendo l'estremo saluto da parte dei familiari in forma strettamente privata;
- sospendere, all'interno degli stessi, ogni attività connessa a manutenzioni cimiteriali di iniziativa privata, mentre sono consentite quelle eseguite dal concessionario;

B) chiudere al pubblico il **parco giochi pubblico**;

C) limitare l'utilizzo delle **panchine**, ovunque collocate, consentendo la seduta ad una sola persona per panchina

DISPONE

L'invio della presente ordinanza a:

- Prefetto della Provincia di Torino;
- Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine
- Gestore dei servizi cimiteriali del Comune di Rocca Canavese.

Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza con tutti i mezzi a disposizione;
Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione

DEMANDA

Agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al T.A.R. Piemonte;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 11.

Rocca Canavese , lì 14/03/2020

IL SINDACO
(Lajolo geom.Alessandro)